ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE DI NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

Agenda un no insolita per appunti mica tanto frettolosi ovvero
Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi

N° 05/2011

25 Gennaio 2011(*)

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,

nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli......

Oggi parliamo di.....

DEVE ESSERE COMPITO DEL GIUDICE TRIBUTARIO ADITO L'APPLICAZIONE D'UFFICIO DELLA SANZIONE PIU' FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "FAVOR REI" SENZA, QUINDI, RINVIO ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA NUOVA SANZIONE.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA- SENTENZA N. 26263 DEL 29 DICEMBRE 2010

Sugli effetti, in materia di sanzioni, del "principio del favor rei" non ci sono mai stati dubbi: la previsione di una sanzione più lieve, ancorchè contenuta in una legge successiva alla commissione dell'illecito, deve essere tenuta in considerazione in quanto la norma sanzionatoria più favorevole agisce anche in modo retroattivo.

Ma, in materia tributaria, a chi tocca la quantificazione della nuova (più favorevole) sanzione nel corso di un processo tributario?

Su questo si è espresso la sezione tributaria della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza N. 26263 del 29 Dicembre 2010.

Gli Ermellini hanno sancito il principio che tale determinazione è di competenza dello stesso Giudice Tributario senza che vi sia spazio per un rinvio della pratica all'Amministrazione Finanziaria per la determinazione della nuova più favorevole sanzione.

Di particolare pregio è la motivazione giuridica della pronuncia in informativa che si poggia essenzialmente sulla **natura del processo tributario.**

Questo, secondo i Giudici della Corte di Cassazione, non rientra tra quelli di impugnazione - annullamento ma tra quelli di impugnazione - merito in quanto non diretto unicamente all'eliminazione dell'atto impugnato o di parte di esso ma ad una pronuncia di merito sostitutiva.

Ecco perché, per gli Ermellini, avendo respinto la Commissione Tributaria Regionale il ricorso di un contribuente, il medesimo Giudice Tributario doveva anche applicare la nuova normativa sanzionatoria più favorevole al contribuente senza il rinvio degli atti all'Amministrazione Finanziaria.

RITO DEL LAVORO. E' NECESSARIA L'ALLEGAZIONE DELL'INTERO CCNL IN CONFORMITA' ALL'ART. 369, COMMA 2, DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 26492 DEL 30 DICEMBRE 2010

Quello riaffermato, con la pronuncia in informativa della Suprema Corte di Cassazione, è un principio noto se è vero che parecchi avvocati in materia di lavoro ci facevano ripetute richieste di "copie integrali" del CCNL da allegare al ricorso in materia di lavoro. Oggi, grazie ad Internet, tutto è più facile, vi si trova tutto ed il contrario di tutto.

Ma, sinceramente, mai c'era capitato di leggere una sentenza in materia di **improcedibilità** della domanda per carenza di allegazione laddove, per brocardo, è il Giudice a dover decidere proprio **secundum alligata et probata.**

Dunque, allegazioni e prove.

Gli Ermellini, con la pronuncia n. 26492 del 30 Dicembre 2010, hanno ribadito, in materia di rito del lavoro, l'obbligo di produzione, mediante allegazione, dell'intero CCNL e non stralci di questo.

La fonte di riferimento di tale obbligo è l'art. 369, 2° comma, punto 4 del codice di procedura civile che così recita" *Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria*

della Corte, a pena di improcedibilità nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto

Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:

- 1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio; 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362;
- 3) la procura speciale se questa è conferita con atto separato; 4) gli atti processuali, i documenti, <u>i contratti o accordi collettivi</u> sui quali il ricorso si fonda.

Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio. Tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.

LE SOMME PERCEPITE DAL LAVORATORE A TITOLO DI TRANSAZIONE DI UNA LITE PER RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO SONO SOGGETTE AD IRPEF CALCOLATA CON IL METODO DELLA TASSAZIONE SEPARATA.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 26385 DEL 30 DICEMBRE 2010

Ed anche questo chiarimento della Suprema Corte di Cassazione è importante, considerato il nostro ruolo nell'ambito dei verbali di conciliazione ex artt. 410 e 411 c.p.c. La letteratura giuridica circa l'assoggettabilità a contributo previdenziale e ad Irpef delle somme erogate "a transazione" di una lite è variegata ma, specie per quanto riguarda l'IRPEF, grossi dubbi non ve ne sono mai stati.

La pronuncia in informativa è ancora più esplicita in relazione alla erogazione di una indennità risarcitoria prevista dal CCNL per i Dirigenti di Imprese Industriali a fronte di un licenziamento ingiustificato od illegittimo: deve essere assoggettata ad IRPEF con il sistema della tassazione separata.

Gli Ermellini, con la sentenza N. 26385 del 30 Dicembre 2010, hanno affermato tale assoggettamento ad IRPEF alla luce della disciplina dettata dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 6 e 16, in base alla quale "tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento del danno consistenti nella perdita dei redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggono comunque origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente ed è comunque onere del contribuente dimostrare che l'indennità si riferisce a voci di risarcimento puro, esenti da tassazione".

E', lo ripetiamo, un orientamento ormai consolidato in base al quale qualsiasi somma, percepita da un dipendente a titolo transattivo di una controversia che ha ad oggetto un risarcimento del danno a fronte di un illegittimo licenziamento, è imponibile ex artt. 6 e 48 del TUIR 917/86 con metodologia di determinazione prevista dall'articolo 16 del citato TUIR (id: tassazione separata).

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA. L'ONERE DELLA PROVA CIRCA L'INFLUENZA CONCRETA DELL'ILLECITO COMMESSO SUL VINCOLO FIDUCIARIO E' DEL DATORE DI LAVORO

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 35 DEL 3 GENNAIO 2011

L'importanza della pronuncia in informativa, **sentenza n.35 del 3 Gennaio 2011** della Suprema Corte di Cassazione, è particolarmente evidente dal momento che, in materia di licenziamento per giusta causa, sancisce:

- a) è ininfluente che un fatto sia considerato illecito dal codice disciplinare;
- b) è ininfluente che il codice disciplinare riconduce tale fatto illecito al licenziamento per giusta causa;
- c) la prassi di tollerare determinati fatti prevale sempre;
- d) è onere del datore di lavoro dimostrare che il "fatto illecito" abbia concretamente influito sul vincolo fiduciario che è alla base del rapporto di lavoro.

A dire il vero trattasi di un orientamento consolidato. Se sol si ha tempo di sfogliare tutte le pronunce riportate in "Formare...Informando" e nella rubrica "La Giurisprudenza Commentata dalla Categoria. Una Sentenza al mese" in materia di licenziamento disciplinare, vedrete che ci siamo ampiamente occupati di tali criteri insiti in altre pronunce.

Gli Ermellini, più in particolare, hanno affermato che "in tema di licenziamento del lavoratore per giusta causa, incombe sul datore di lavoro l'onere della prova della realizzazione da parte del lavoratore di un comportamento che integri una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto ed, in particolare, di quello fiduciario, con riferimento non al fatto astrattamente considerato bensì agli aspetti concreti di esso ...".

Onere della prova, dunque, circa il riflesso del fatto concreto sulla negazione del vincolo fiduciario.

I Giudici, nello specifico, hanno considerato illegittimo il licenziamento di un dipendente che, al di fuori dell'orario di lavoro, si era recato in azienda. Nonostante che la fattispecie sia considerata illecita dal codice disciplinare con previsione del licenziamento, gli Ermellini hanno ritenuto che, **in concreto**, tale comportamento non avrebbe potuto arrecare nocumento al vincolo fiduciario essendo di "modesta portata disciplinare" e, peraltro, per prassi ciò si era sempre verificato senza che fosse adottato un provvedimento del genere. **Ergo, la prassi prevale sul fatto illecito.**

ELENCO CLIENTI E FORNITORI – COMUNICAZIONE TELEMATICA: IL DECRETO DIRETTORIALE ATTUATIVO.

AGENZIA DELLE ENTRATE - PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE N. 2010/184182 DEL 22 DICEMBRE 2010

E' stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate (come noto l'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha previsto che dal 1º gennaio 2008 la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale) il provvedimento n. 184182 con il quale è stata data attuazione all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, previsto dall'art. 21 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 (cd. "manovra correttiva").

<u>L'obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi IVA che effettuano</u>
<u>operazioni rilevanti ai fini IVA.</u> Nel Provvedimento sono individuati altresì, i dati
informativi da comunicare all'Agenzia, le modalità tecniche ed i relativi termini.

In particolare, a regime, andranno comunicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono d'importo pari o superiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA. Per le operazioni rilevanti ai fini IVA senza obbligo di emissione della fattura, il predetto limite è elevato a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA; si tratta della maggior parte delle operazioni per le quali il cessionario/committente è il consumatore finale; dall'1.1.2011 al 30.4.2011, tali ultime operazioni resteranno escluse dall'obbligo di comunicazione.

Per il periodo d'imposta 2010 le soglie di 3.000,00 e 3.600,00 euro sono elevate a 25.000,00 euro e la comunicazione è limitata alle <u>sole operazioni soggette all'obbligo di</u> fatturazione.

Per la comunicazione relativa al periodo d'imposta 2010, <u>il termine per l'invio è stabilito al 31.10.2011</u>. La comunicazione telematica relativa ai periodi d'imposta 2011 e successivi dovrà invece essere inviata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Ad maiora

IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni <u>riservate</u> ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, PIERO DI NONO, FRANCESCO CAPACCIO, GIOSUE' ESPOSITO